



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2011

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente iniziativa legislativa per la modificazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia intende affrontare il delicato tema della rappresentanza politico-istituzionale in seno al Consiglio stesso, avendo come obiettivo la maggiore efficienza del sistema.

È di tutta evidenza che la presente iniziativa altro non è che un tassello, sia pure altamente significativo, della necessità di cambiamento del principio di partecipazione democratica alla vita pubblica ed istituzionale. Ciò comporta necessariamente che questo mutamento sia accompagnato da interventi legislativi che, innovando, allarghino il significato di rappresentanza democratica.

Questa volontà si deve necessariamente tradurre in una legge costituzionale che modifichi il vigente articolo 13 dello Statuto di autonomia della regione.

Nell'ambito delle competenze regionali va però ricondotta, senza alcun dubbio, la prerogativa del Consiglio regionale ad apportare le modifiche statutarie e quindi anche quella sul numero dei componenti della nostra assemblea legislativa, come certamente nessuno esclude che sia il Parlamento nazionale a dover decidere sulla riduzione dei propri componenti.

Questa prerogativa di autonomia si rileva proprio nel fatto che sulle proposte di modifica dello statuto di autonomia, nel caso di iniziativa governativa o parlamentare, il Consiglio regionale deve esprimersi entro due mesi dalla comunicazione.

Il disegno di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale costituisce la sintesi di tre diverse proposte di legge pre-

sentate da varie forze politiche rappresentate in Consiglio regionale: la n. 1, di iniziativa dei consiglieri Moretton ed altri, del gruppo consiliare del Partito Democratico, la n. 2, di iniziativa dei consiglieri Galasso ed altri, del gruppo consiliare del Popolo della Libertà, la n. 3 di iniziativa dei consiglieri Rosolen e Ciani del gruppo misto. A questa sintesi si è giunti dopo un approfondito dibattito nella V Commissione consiliare ed ai lavori svolti dal Comitato ristretto costituito all'uopo nel suo seno.

Va anche segnalato che il Consiglio regionale sta esaminando vari progetti di modifica della legislazione regionale in tema di composizione della Giunta regionale, aventi il fine di ridurre il numero degli assessori regionali e di limitare la possibilità di nominare assessori esterni (non appartenenti al Consiglio): con l'approvazione di tali proposte si otterrà pertanto un contenimento ulteriore della dimensione degli organi politici regionali e dei relativi costi di funzionamento.

Tornando all'oggetto della presente iniziativa, va ricordato che la norma statutaria vigente prevede un numero di consiglieri regionali individuato in rapporto alla popolazione (1 consigliere ogni 20.000 abitanti, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento). Non sfugge a nessuno che la scelta originaria del legislatore costituzionale era conseguente alla necessità, in primo luogo, di tutelare adeguatamente le zone della Venezia Giulia rimaste all'Italia dopo la fine della II Guerra mondiale e che hanno costruito l'origine storica della nostra regione ed in secondo luogo di assicurare una adeguata rappresentanza alle minoranze linguistiche storiche presenti in questa regione (friulana, slovena e tedesca).

I lavori del Comitato ristretto e della V commissione consiliare hanno portato alla redazione di un testo unificato delle tre proposte, approvato a maggioranza, che mantiene il principio originario della determinazione dei consiglieri regionali in base alla popolazione residente in regione, adottando un nuovo rapporto di 1 consigliere ogni 25.000 abitanti, al fine di consentire sia una adeguata riduzione dei consiglieri regionali (ridotti a cinquanta), pur salvaguardando le motivazioni sopra ricordate, che la necessità di limitare il problema della governabilità, ossia la possibilità che la maggioranza abbia i numeri per governare e l'opposizione quelli per organizzare la propria azione.

La presente proposta individua anche la base della popolazione cui agganciare il rapporto numerico dei consiglieri regionali: la base ritenuta idonea è quella desunta dai dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat della popolazione residente nei comuni della regione antecedente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, affinché sia effettiva ed attuale la rappresentanza politica.

Il testo unificato proposto dalla commissione è stata discusso dal Consiglio regionale nelle sedute n. 232 e n. 233 del 23 novembre 2011, ed approvato per appello nominale a maggioranza, con il voto favorevole dei consiglieri appartenenti ai gruppi del: Popolo per la libertà, della Lega Nord-Padania, dei Cittadini -Libertà civica, dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro e dei consiglieri del gruppo misto, Asquini, Ballaman e Ferone (quest'ultimo rappresentante del Partito pensionati). Si sono invece astenuti i consiglieri del gruppo del Partito democratico (PD), con l'eccezione del consigliere Gabrovec, i consiglieri del gruppo misto Ciani, rappresentante di Futuro e libertà, e Rosolen, rappresentante della forza politica «Un'Altra Regione». Hanno espresso voto contrario i consiglieri del gruppo Italia dei Valori-Lista di Pietro, del gruppo La sinistra l'Arcobaleno (SA) ed il consigliere Gabrovec, del gruppo PD, eletto

nella lista della Siovenska skupnost, collegata con il Partito democratico.

Il voto favorevole è stato motivato da ragioni politiche, economiche, sociologiche; in particolare, la riduzione del numero dei consiglieri è stata sostenuta per l'esigenza di risparmio nella situazione economica attuale, per rispondere alla richiesta di riduzione dei costi della politica proveniente dalla collettività, per rendere più efficiente l'attività consiliare, assicurando al contempo la rappresentanza democratica, per senso di responsabilità, come segnale iniziale per ridare dignità alla politica. Dal dibattito si evince una convergenza trasversale sulla modifica dell'articolo 13 dello statuto al fine di ridimensionare numericamente il Consiglio regionale; infatti anche i consiglieri che si sono astenuti si sono espressi favorevolmente sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali e l'astensione è stata motivata, nel caso del gruppo del Partito democratico, dalla preferenza per una norma statutaria che stabilisse un numero fisso di consiglieri, come previsto nella proposta di legge costituzionale n. 1 presentata dal gruppo stesso.

Il voto contrario dei consiglieri appartenenti al gruppo Italia dei Valori-Lista di Pietro, al gruppo La sinistra l'Arcobaleno (SA) e del consigliere eletto nella lista della Siovenska skupnost, è stato motivato dalla considerazione che il ridotto numero di consiglieri produrrebbe una carenza di rappresentanza democratica, una penalizzazione delle forze politiche minori e della minoranza slovena, nonché difficoltà nell'organizzazione dell'attività consiliare; altra motivazione del voto contrario è stata ritenere prioritari diversi interventi normativi per ridurre i costi della politica, come la diminuzione delle indennità e l'abolizione del vitalizio.

Considerate quindi le attese della comunità regionale in ordine all'approvazione di una riforma complessiva che riduca e razionalizzi le risorse impegnate dalle istituzioni regionali - riforma necessitata anche dalla situazione economica generale - si confida in

una sollecita e favorevole approvazione di questa iniziativa legislativa regionale riguardante la modificazione dell'articolo 13 dello

statuto di autonomia, in quanto costituisce comunque un primo passo significativo, verso la riforma auspicata.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *1.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

